

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORSANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello notificato non presso il procuratore costituito in primo grado, ma presso il domiciliatario: inammissibilità?

È corretta la decisione della Corte d'Appello che ha dichiarato ammissibile l'appello, ancorché l'atto di gravame sia stato notificato non presso il procuratore costituito per il giudizio di primo grado, ma presso il domiciliatario, avendo ritenuto nulla - e perciò sanabile con la costituzione in giudizio dell'appellato - e non inesistente la notificazione così effettuata.

NDR: sulla nozione di inesistenza della notifica si veda [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 20.7.2016, n. 14917](#).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 29.3.2018, n. 7804

...omissis...

Con il ricorso in atti *omissis* chiede che sia cassata l'impugnata sentenza - con la quale la Corte d'Appello di Napoli ha, tra l'altro, dichiarato ammissibile l'appello nei suoi confronti della Regione Campania, ancorché l'atto di gravame le fosse stato notificato non presso il suo procuratore costituito per il giudizio di primo grado, ma presso il domiciliatario - sul rilievo dell'errore in cui era incorso, pronunciandosi nei riferiti termini, il decidente, che aveva ritenuto nulla - e perciò sanabile, come nella specie

era avvenuto con la costituzione in giudizio della *omissis* - e non inesistente la notificazione così effettuata.

Non ha svolto attività processuale l'intimata.

Il collegio ha autorizzato l'adozione della motivazione semplificata.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Nel deliberare nei termini oggetto di censura il giudice d'appello si è invero esattamente attenuto al principio da ultimo enunciato dalle SS.UU. di questa Corte (Cass., Sez. U, 20/07/2016, n. 14916; Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14917), che, in considerazione del principio di strumentalità delle forme processuali, che sono prescritte al fine esclusivo di conseguire lo scopo ultimo del giudizio, consistente nella pronuncia sul merito della situazione controversa, ed al fine di non enfatizzare un fine non recevoir che non sarebbe compatibile con le norme convenzionali di riferimento e segnatamente con l'art. 6 CEDU, hanno ritenuto ravvisabile l'inesistenza della notificazione nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come tale - consistenti, segnatamente a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato e b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento - traendo da ciò il conclusivo asserto che ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità e che in base all'art. 156 c.p.c., comma 3, la nullità non possa essere pronunciata qualora l'atto abbia raggiunto - come pure accaduto qui - il suo scopo.

Il ricorso va dunque respinto.

Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo.

pqm

Respinge il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.